

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

---

Verbale n. 11

Adunanza 13 marzo 2007

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI SANTENA - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - DELIBERAZIONE C.C. N. 74 DEL 29/12/2006 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 236-274572/2007

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: SERGIO BISACCA, FRANCO CAMPIA, VALTER GIULIANO, GIUSEPPINA DE SANTIS, ELEONORA ARTESIO, PATRIZIA BUGNANO, CINZIA CONDELLO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO, CARLO CHIAMA, GIORGIO GIANI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Giani.

Premesso che per il Comune di Santena:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 10-15219 del 30/03/2005;
- ⇒ ha approvato, con deliberazioni C.C. n. 48 del 04/11/2005 una Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ⇒ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 74 del 29/12/2006, il Progetto Preliminare di un'ulteriore Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, che ha trasmesso alla Provincia, in data 31/01/2007, per il pronunciamento di compatibilità come previsto dal sopraccitato settimo comma (*Prat. n. 020/2007*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 7.957 abitanti al 1971, 10.314 abitanti al 1981, 10.369 abitanti al 1991 e 10.189 abitanti al 2001, dato quest'ultimo che conferma un andamento demografico

sostanzialmente costante, dopo il consistente incremento verificatosi nel decennio '70-'80;

- ⇒ superficie territoriale di 1.616 ettari, dei quali 278 di pianura e 1.338 pianeggianti, (83% circa della superficie comunale). La conformazione fisico-morfologica evidenzia 1.615 ettari con pendenze inferiori ai 5° (pari a circa il 99 % del territorio comunale) e 2 ettari con pendenze comprese tra i 5° e i 20°, per quanto attiene alla Capacità d'Uso dei Suoli, 1.019 ettari appartengono alla Classe II<sup>^</sup> e 16 ettari sono coperti da aree boscate;
- ⇒ risulta compreso nel Circondario di Torino, Sub-ambito "*Torino*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
- ⇒ è individuato dal P.T.R. e confermato dall'art. 7.1 del P.T.C. come "*Centro Storico di media rilevanza*";
- ⇒ insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- ⇒ insediamenti produttivi: è inserito dal P.T.C. nel Bacino di valorizzazione produttiva facente capo al Comune di Poirino;
- ⇒ infrastrutture viarie:
  - è attraversato dal sistema Tangenziale Sud di Torino (imbocco Autostrada Torino-Piacenza), dalla S.S. n. 29 del Colle di Cadibona (di interesse regionale da Santena a confine Provincia e provinciale da Torino a Santena) e dalla Strada Provinciale n. 122, interessata da un progetto di modifica del tracciato;
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio:
  - è attraversato dal Torrente Banna il cui corso è di competenza del Magistrato del Po e dal Rio Tepice compreso nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.); per effetto delle norme in esso contenute, lungo detti corsi compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. 20/89;
  - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte, individua 496 ettari di aree classificate come inondabili con tempi di ritorno compreso tra 25 e 50 anni;
- ⇒ tutela ambientale:
  - è altresì interessato dal Biotopo Comunitario - Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10035, denominato "*Stagni di Poirino - Favari*", rispetto ai quali si applicano le disposizioni contenute all'art. 14.3 del P.T.C.;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 74 del 29/12/2006 di adozione, finalizzati a:

- individuare in Vicolo Sant'Elia alcuni appezzamenti di terreno da destinare ad orti urbani;
- sopprimere la destinazione urbanistica di una porzione dell'area a Servizi in via Trinità non più necessaria a seguito della realizzazione dell'adiacente PEC7;
- riconoscere a Servizio pubblico una porzione di area già attrezzata a verde pubblico in via Cavour ang. via Vignasso;
- eliminare un tratto di viabilità tra via De Gasperi e via Vignasso ritenuto non necessario a seguito dell'ampliamento dell'incrocio tra le sopraccitate strade;
- modificare la destinazione di un area su via Principe Amedeo da verde privato vincolato a parcheggi al servizio dell'antistante "*Centro Anziani*";

- convalidare una situazione di fatto concretizzatasi in Piazza Santi Medici Cosma e Damiano con l'Atto di permuta di un privato;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone:

- attraverso l'aggiornamento cartografico, l'individuazione in fregio al Vicolo Sant'Elia di un'area pari a 1.938 mq da destinare ad orti urbani con conseguente modifica della destinazione urbanistica da agricola ad area a Servizi;
- l'integrazione dell'ambito con destinazione urbanistica a Servizi in prossimità di via Trinità di 1.345 mq, posto al confine di un PEC oramai completato, nel Nucleo Centrale Antico *NC4*;
- la modifica cartografica per riconoscere a Servizio pubblico una porzione di un ambito già attrezzato a verde pubblico sito in via Cavour ang. via Vignasso, pari a una superficie di 210 mq;
- l'eliminazione di un raccordo stradale previsto tra via De Gasperi e via Vignasso e dell'annessa area a parcheggio, resi inutili per l'ampliamento dell'incrocio tra le sopraccitate strade, con conseguente incremento dell'adiacente area a Servizi *S11* di 1.350 mq e dell'ambito *ARRS11* denominato "*Aree residenziali recenti sature*" di 677 mq;
- la modifica urbanistica della zonizzazione in fregio a via Principe Amedeo denominata *Vpv "Aree a verde privato vincolato"*, nel parcheggio pubblico con una superficie di 125 mq e nell'ambito *ARRS4 "Aree residenziali recenti sature"* con una superficie di 420 mq;
- a seguito della modifica del profilo esterno di Piazza Santi Medici Cosma e Damiano, viene proposto l'incremento dell'area a Servizi *S8* per 38 mq e l'aumento di 128 mq dell'ambito contraddistinto con l'acronimo *NCA 1 "Nucleo centrale antico"*;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 17/03/2007;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 02/03/2007;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli

Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Santena, adottato con deliberazione del C.C. n. 74 del 29/12/2006, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali;
2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Santena la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia  
f.to A. Saitta